

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 25 settembre 1973

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 aprile 1972, n. 1201.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Milano Pag. 6490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 maggio 1972, n. 1202.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Subiaco Pag. 6491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 maggio 1972, n. 1203.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Forlì Pag. 6493

1973

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 564.

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 Pag. 6496

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 565.

Variatione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/454/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità europee Pag. 6503

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 566.

Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia Pag. 6505

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 567.

Provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico. Pag. 6506

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1973.

Integrazione del calendario delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1973 con la manifestazione: XXXI Concorso internazionale della ceramica d'arte - Manifestazioni ceramiche internazionali di Faenza. Pag. 6506

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Copertura dei rischi di cambio in applicazione dell'art. 2 della legge 12 aprile 1973, n. 221 Pag. 6507

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1973.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica - Redimibile 6% - 1972-1987 Pag. 6508

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali Aurelio Mecozzi» di Milano ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali Pag. 6510

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982. Pag. 6511

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Autorizzazione alla S.p.a. «Docks consorzio Como» ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali. Pag. 6514

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana. Pag. 6514

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della sesta cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova Pag. 6515

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Troya » di Andria ad accettare una donazione. Pag. 6515

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « Dante Alighieri » di Ravenna ad accettare una donazione. Pag. 6515

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6515

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario Pag. 6516

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma Pag. 6518

Ufficio medico provinciale di Verona: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona Pag. 6520

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 25 SETTEMBRE 1973:

DECRETO-LEGGE 22 settembre 1973, n. 568.

Costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica.

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 25 SETTEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato - « Autostrade »; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato - « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali », effettuate il 25 settembre 1973.

(11210)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. 1201.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordino dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordino dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Milano.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 34.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1972

LEONE

MISASI — RUMOR —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 10. — VALENTINI

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale di Milano

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 maggio 1972, n. 1202.
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Subiaco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla

istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Subiaco.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 61.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 20. — VALENTINI

**Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale
e per geometri di Subiaco**

Numero dei corsi completi: 2 { 1 della sezione commerciale
1 della sezione geometri

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
<i>Sezione commerciale</i>			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso ed in quelle del corso per geometri
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
<i>Sezione geometri</i>			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali . .	—	1	—
Lingua straniera	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione commerciale
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura, Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 maggio 1972, n. 1203.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Forlì.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « C. Matteucci » di Forlì.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono

indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « C. Matteucci » di Forlì.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 60.850.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « C. Matteucci » di Forlì in L. 157.850.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 27. — VALENTINI

TABELLA I

Tabella organica dell'istituto tecnico per geometri di Forlì

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni .	1	—	Nelle classi dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi dei due corsi
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA II

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale « C. Matteucci » di Forlì

Numero dei corsi completi 5

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	5	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nelle classi di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	5	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	5	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso
Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi di quattro corsi
Scienze naturali	—	1	—
Geografia generale ed economica	2	—	Nella II, III, IV e V classi di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	5	—	Nelle classi di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	5	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	5	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nelle classi di quattro corsi
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 27 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica Istruzione, foglio n. 220.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 564.

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(Applicazione delle norme)

Le provvidenze previste dai titoli I, II, III, IV e V del presente decreto-legge si applicano a tutti i comuni della regione Basilicata per le calamità atmosferiche che si sono verificate nei mesi di marzo-aprile 1973.

TITOLO I

Art. 2.

(Interventi di pronto soccorso)

Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

A valere sulla somma autorizzata con il comma precedente è concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

Art. 3.

(Interventi di pronto soccorso sulle strade statali)

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Ai fini del precedente comma del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono

autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nel compartimento per la viabilità di Potenza è autorizzato lo stanziamento di lire 4.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 4.

(Opere pubbliche)

È autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973 ed in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 per provvedere:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali o di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonchè di strade non statali ancora non classificate;

e) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti.

Il ripristino delle opere di cui al presente articolo può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, e alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 5.

(Contributi a privati)

È autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Il ripristino può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 6.

(Modalità per la concessione dei contributi a privati)

I contributi previsti dal precedente articolo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70% negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare del contributo per la riparazione non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello per la ricostruzione non può superare la somma di lire 8 milioni per ciascuna unità immobiliare.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare o degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 7.

(Domanda per la concessione dei contributi a privati)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perchè dichiarato inagibile, nonchè dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno o della inagibilità e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il computo estimativo, di cui al precedente comma, potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresì corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La

residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sarà effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione sulla base di mandati nominativi.

La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sarà revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.

Art. 8.

(Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere)

I lavori da eseguire in base al presente decreto-legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

(Esecuzione delle opere)

All'esecuzione delle opere indicate negli articoli 2 e 4 per le quali le funzioni amministrative siano state trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonchè alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 provvederà la regione Basilicata in applicazione dell'art. 13, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

L'esecuzione delle opere previste negli articoli 2 e 4 per le quali è restata ferma la competenza degli organi statali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è demandata al provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

Gli uffici di cui al comma 1° e 2° possono delegare l'esecuzione dei lavori previsti nell'art. 4 di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

(Consolidamento e trasferimento di abitati)

Con provvedimento del Presidente della regione Basilicata sono indicati gli abitati anche se non compresi nelle tabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1968, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire con i fondi autorizzati nel seguente comma.

Per l'attuazione delle opere previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni da stanziare, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

L'impegno di spesa sullo stanziamento di cui al precedente comma potrà anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui viene assunto.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata la costruzione oltre che delle opere indicate nel primo comma dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate, e relative case canoniche, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Presidente della regione Basilicata in deroga alle norme della legge anzidetta.

Le opere di consolidamento e quelle necessarie per il trasferimento degli abitati di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dalla regione Basilicata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 11.

(Concessione del contributo ai proprietari delle abitazioni da abbandonare)

Il contributo previsto dall'art. 5 del presente decreto-legge è concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento.

Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 10.

Il contributo di cui al primo comma è concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 10.

TITOLO II

Art. 12.

(Interventi per l'agricoltura)

Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

La predetta somma di lire 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

TITOLO III

Art. 13.

(Provvidenze per i lavoratori)

Ai comuni di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, nu-

mero 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

c) le rendite di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.

Art. 14.

(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per il settore industria e artigianato)

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza delle calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese tra le 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 15.

(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per i settori commerciale e agricolo)

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 16.

(Indennità speciale ai lavoratori agricoli disoccupati)

Ai lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta una indennità speciale in misura pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.

Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

L'onere derivante dalle provvidenze di cui al presente titolo valutato in lire 2.000 milioni è assunto a totale carico dello Stato, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

TITOLO IV

Art. 18.

(Contributi a fondo perduto alle imprese)

Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata, è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000. Tale contributo è altresì corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Il contributo ai pescatori professionali è corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dal Presidente della giunta regionale sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19.

(Finanziamento alle imprese a tasso agevolato)

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 21.

I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purchè nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 20.

(Contributi alle imprese in conto capitale)

In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del Presidente della giunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di cui al successivo art. 21. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel terzo comma del precedente art. 19 per i benefici in esso previsti.

Tale contributo sarà corrisposto dal Presidente della giunta regionale in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale.

I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati al Presidente della giunta regionale con le modalità stabilite al quinto comma dell'art. 18.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.

(Modalità di concessione delle provvidenze)

Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

Nelle province di Matera e di Potenza è costituita una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio pro-

vinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.

La commissione, nominata dal Presidente della giunta regionale è presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

(Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato)

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 19, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 25 milioni, nonchè il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 25 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 50 milioni, nonchè il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 50 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

TITOLO V

Art. 23.

(Contributi ed erogazioni ai comuni)

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle province di Potenza e di Matera per le avversità atmosferiche di cui al presente provvedimento.

Art. 24.

(Interventi assistenziali)

E' autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

- a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario: 1.000 milioni;
- b) assistenza in natura: 100 milioni.

Art. 25.

(Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie)

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Il contributo è corrisposto su domanda presentata dagli interessati entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 25 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti dell'imposta complementare.

Il Presidente della giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo che è corrisposto sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

TITOLO VI

Art. 26.

(Termini tributari)

Nei comuni della Basilicata indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 rimane efficace la sospensione del corso dei termini di prescrizione o decadenza in materia fiscale nonchè dei termini per gli adempimenti stabiliti da leggi tributarie disposta dall'art. 26 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

Si considerano altresì non tardive a tutti gli effetti le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette per le persone fisiche e per le ditte collettive non tassabili in base a bilancio presentate entro il 30 giugno 1973.

Gli adempimenti ed i pagamenti previsti nell'art. 27 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, si considerano validamente eseguiti nei termini e nei modi ivi stabiliti.

Art. 27.

(Riscossione delle rate sospese)

L'importo delle rate d'imposta, sovrimposte e addizionali, di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, non versato in dipendenza della sospensione disposta con la suddetta norma dai contribuenti dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973, sarà riscosso in sei rate a partire dalla scadenza di ottobre 1973, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 28.

(Disposizioni fiscali per la provincia di Cosenza)

Le disposizioni dei precedenti articoli 26 e 27 si applicano anche nei comuni della provincia di Cosenza indicati nell'art. 37, primo comma, del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

Art. 29.

(Sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario)

Nei comuni della Basilicata indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta nonché dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 30.

(Sgravio delle imposte sul reddito dei fabbricati)

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza 15 marzo 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, provvede ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 31.

(Sgravio dei tributi locali diretti)

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati nel decreto del Presidente della Re-

pubblica 19 giugno 1973 di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 32.

(Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite)

Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.

Art. 33.

(Ulteriori agevolazioni fiscali)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque inerenti all'attuazione del presente decreto, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 15 marzo 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale.

Le certificazioni e qualsiasi altra documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono essere rilasciate gratuitamente quando il contribuente dimostri di essere residente nei comuni

della Basilicata ovvero di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi in quei comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 34.

(Termine per la registrazione degli atti)

Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo 15 marzo-15 aprile 1973 sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35.

(Integrazione bilanci enti locali per minori entrate)

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 ed alle province nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 31 approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al precedente comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i comuni e le province e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

TITOLO VII

Art. 36.

(Provvidenze per la provincia di Cosenza)

Le disposizioni degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-quater, 8, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Crosia, Longobucco, Montegiordano, Nocera,

Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce della provincia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo-aprile 1973.

Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del presente decreto-legge si applicano altresì ai comuni della provincia di Cosenza indicati nel precedente comma.

In favore dei medesimi comuni e della provincia di Cosenza, nonchè delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa provincia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma dello stesso art. 35 in favore dei sindacati comuni e della provincia di Cosenza è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Art. 37.

(Provvidenze per la provincia di Cosenza in materia agricola e per i lavoratori)

Le disposizioni previste dagli articoli 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 17-ter, 17-quater, 17-quinquies, 17-sexies del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni della provincia di Cosenza, per le calamità atmosferiche verificatesi nel marzo-aprile 1973.

A tal fine:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

c) le domande intese a conseguire le prestazioni di cui all'art. 14 dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

TITOLO VIII

Art. 38.

(Contributo alla regione Basilicata)

E' autorizzato lo stanziamento di lire 7.000 milioni da assegnare alla regione Basilicata in relazione agli eventi calamitosi del marzo-aprile 1973 in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974.

Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1973 e 1974.

TITOLO IX

Art. 39.

(Modifica alla legge 13 marzo 1973, n. 36)

All'ultimo comma dell'art. 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, le parole « di cui al primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al precedente comma ».

Art. 40.

(Norme finanziarie)

All'onere di lire 48.950 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 25.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 23.950 milioni a carico del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

Art. 41.

(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

Restano valide le domande presentate ai sensi del citato decreto-legge nonchè gli atti e i provvedimenti adottati in sua applicazione fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Le somme stanziare ai sensi del precedente art. 40 sono comprensive di quelle eventualmente già spese o impegnate in esecuzione del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

Art. 42.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI —
COLOMBO — LAURICELLA
— DE MITA — BERTOLDI
— GIOLITTI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 42. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 565.

Variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/454/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità europee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 72/464/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della CEE n. L./303/1 del 31 dicembre 1972;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di consumo sulle sigarette in dipendenza dell'applicazione della direttiva comunitaria sopra menzionata, armonizzando parallelamente le rispettive quote fornitore e distribuzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

La tabella allegato E annessa al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, è sostituita con quella annessa al presente decreto-legge.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione della tabella di cui al precedente comma, subiscono variazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 41. — CARUSO

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (1.000 sigarette)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (1.000 sigarette)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
506	4.762,43	1.144,07	600	487,50	7.500
612	5.047,66	1.220,34	600	520,00	8.000
717	5.333,89	1.296,61	600	552,50	8.500
822	5.620,12	1.372,88	600	585,00	9.000
927	5.906,35	1.449,15	600	617,50	9.500
1.033	6.191,58	1.525,42	600	650,00	10.000
1.138	6.477,80	1.601,70	600	682,50	10.500
1.243	6.764,03	1.677,97	600	715,00	11.000
1.348	7.050,26	1.754,24	600	747,50	11.500
1.453	7.336,49	1.830,51	600	780,00	12.000
1.559	7.621,72	1.906,78	600	812,50	12.500
1.664	7.907,95	1.983,05	600	845,00	13.000
1.769	8.194,18	2.059,32	600	877,50	13.500
1.874	8.480,41	2.135,59	600	910,00	14.000
1.980	8.765,64	2.211,86	600	942,50	14.500
2.085	9.051,86	2.288,14	600	975,00	15.000
2.190	9.338,09	2.364,41	600	1.007,50	15.500
2.295	9.624,32	2.440,68	600	1.040,00	16.000
2.401	9.909,55	2.516,95	600	1.072,50	16.500
2.506	10.195,78	2.593,22	600	1.105,00	17.000
2.611	10.482,01	2.669,49	600	1.137,50	17.500
2.716	10.768,24	2.745,76	600	1.170,00	18.000
2.821	11.054,47	2.822,03	600	1.202,50	18.500
2.927	11.339,69	2.898,31	600	1.235,00	19.000
3.032	11.625,92	2.974,58	600	1.267,50	19.500

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (1.000 sigarette)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (1.000 sigarette)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
3.137	11.912,15	3.050,85	600	1.300,00	20.000
3.242	12.198,38	3.127,12	600	1.332,50	20.500
3.348	12.483,61	3.203,39	600	1.365,00	21.000
3.453	12.769,84	3.279,66	600	1.397,50	21.500
3.558	13.056,07	3.355,93	600	1.430,00	22.000
3.663	13.342,30	3.432,20	600	1.462,50	22.500
3.769	13.627,52	3.508,48	600	1.495,00	23.000
3.874	13.913,75	3.584,75	600	1.527,50	23.500
3.979	14.199,98	3.661,02	600	1.560,00	24.000
4.084	14.486,21	3.737,29	600	1.592,50	24.500
4.189	14.772,44	3.813,56	600	1.625,00	25.000
4.295	15.057,67	3.889,83	600	1.657,50	25.500
4.400	15.343,90	3.966,10	600	1.690,00	26.000
4.505	15.630,13	4.042,37	600	1.722,50	26.500
4.610	15.916,36	4.118,64	600	1.755,00	27.000
4.716	16.201,58	4.194,92	600	1.787,50	27.500
5.242	17.631,73	4.576,27	600	1.950,00	30.000
5.768	19.061,87	4.957,63	600	2.112,50	32.500
6.294	20.492,02	5.338,98	600	2.275,00	35.000
6.820	21.922,16	5.720,34	600	2.437,50	37.500
7.346	23.352,30	6.101,70	600	2.600,00	40.000
7.872	24.782,45	6.483,05	600	2.762,50	42.500
8.399	26.211,59	6.864,41	600	2.925,00	45.000
8.925	27.641,74	7.245,76	600	3.087,50	47.500
9.451	29.071,88	7.627,12	600	3.250,00	50.000

Visto, il Ministro per le finanze COLOMBO

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 566.

Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti straordinari per la normalizzazione dei servizi giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso, per esame, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo.

L'esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

- a) nozioni dell'ordinamento costituzionale italiano;
- b) nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria;
- c) nozioni di procedura civile e penale;
- d) nozioni di contabilità dello Stato.

La commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello e da altri due membri, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura di seconda classe. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a cancelliere capo di pretura.

La commissione dispone di sessanta voti.

Consegue l'idoneità il candidato che riporta una votazione non inferiore a quarantadue.

La commissione può essere integrata, qualora i candidati superano le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Per quanto non previsto espressamente si applicano le disposizioni in vigore per i concorsi di accesso nell'amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di conferire i posti vacanti nel ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972, secondo l'ordine di graduatoria ed alle condizioni previste nel bando di concorso.

Art. 3.

L'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Sono estese all'Amministrazione giudiziaria le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31

marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, il presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello nell'ambito della rispettiva competenza ».

Il trattamento economico del personale assunto fa carico al capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti previsti.

Art. 4.

Fino alla determinazione, prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, delle specifiche attribuzioni del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e fino alla definitiva revisione dei ruoli organici, salvo quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, il personale della carriera di concetto istituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, svolge attività di segreteria e di collaborazione, assolve compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico non riservati alla competenza del personale direttivo, coadiuva il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Ministero di grazia e giustizia può, con provvedimento motivato dalle esigenze di servizio degli uffici giudiziari, attribuire eccezionalmente e temporaneamente al personale di concetto di cui al precedente comma le funzioni spettanti al personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ad eccezione della direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 5.

Il comma terzo dell'art. 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533 è sostituito dal seguente:

« I concorsi sono indetti dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI —
LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 43. — SCIARRETTA

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 567.

Provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ferma l'esigenza di procedere sollecitamente al compimento delle operazioni di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le direttive impartite dal Ministro per la pubblica istruzione, i provvedimenti che comportino spostamenti di personale già in servizio di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono attuati, salvi gli effetti giuridici, con l'inizio dell'anno scolastico successivo per quanto concerne il raggruppamento della nuova sede.

Art. 2.

Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre successivo, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della decorrenza delle nomine stesse. Resta salva la diversa decorrenza degli effetti giuridici stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 3.

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati che, avendo conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie abbiano continuato a prestare servizio durante l'anno scolastico 1972-73 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono, a domanda, prestare ancora servizio, nell'anno scolastico 1973-74, nel medesimo istituto o scuola, sempreché vi sia disponibilità di cattedre o posti-orario e siano forniti del prescritto titolo di abilitazione.

Al personale di cui al precedente comma si applicano per l'anno scolastico 1973-74 le norme dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 504.

Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche agli insegnanti di ruolo e agli insegnanti incaricati in servizio nell'anno scolastico 1972-73, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1972.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI —
LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 44. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1973.

Integrazione del calendario delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1973 con la manifestazione: XXXI Concorso internazionale della ceramica d'arte - Manifestazioni ceramiche internazionali di Faenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1972 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973;

Vista la deliberazione della regione interessata con la quale viene integrato il proprio programma fieristico in ordine allo svolgimento del « XXXI Concorso internazionale della ceramica d'arte - Manifestazioni ceramiche internazionali » di Faenza dal 22 luglio al 7 ottobre 1973;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di integrare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973 è modificato come appresso:

Faenza - XXXI Concorso internazionale della ceramica d'arte - Manifestazioni ceramiche internazionali - 22 luglio-7 ottobre - D.G.R. 2 aprile 1973, n. 423.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato

DE MITA

(11164)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Copertura dei rischi di cambio in applicazione dell'art. 2 della legge 12 aprile 1973, n. 221.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL COMMERCIO ESTERO, PER GLI AFFARI ESTERI E PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto l'art. 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1967, n. 180, concernente i limiti, modalità e garanzie relativamente all'assicurazione e finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo di cui alla richiamata legge del 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto l'art. 2 della legge 12 aprile 1973, n. 221, relativa alla garanzia statale del rischio di cambio;

Sentito il comitato di cui all'art. 24 della stessa legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie previste dagli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, possono essere estese al rischio di cambio, di cui all'art. 1 della legge 12 aprile 1973, n. 221, per contratti stipulati in una delle valute di conto valutario.

Art. 2.

Il corso di cambio garantito è quello ufficiale determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, vigente:

a) il giorno della stipulazione del contratto di fornitura o di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori all'estero, studi e progettazioni, per le garanzie di cui alle lettere a) e d) dell'art. 1 e lettere a) ed e) dell'art. 2 della legge n. 131;

b) il giorno della prestazione, per la garanzia di cui all'art. 1, lettera f), della legge n. 131;

c) il giorno dell'effettiva messa a disposizione dei fondi in valuta estera per le garanzie di cui agli articoli 8 e 12 della legge n. 131.

Art. 3.

La copertura assicurativa del rischio di cambio può essere concessa soltanto per i pagamenti che vengono in scadenza non prima di 18 mesi dalle date rispettivamente indicate al precedente art. 2.

Art. 4.

La garanzia diviene operante, a vantaggio o a carico dell'assicurato, quando la differenza tra il tasso garantito e il corso ufficiale della valuta estera considerata,

vigente il giorno della conversione in lire o dell'utilizzazione in proprio della valuta medesima, è superiore al 3% del corso garantito.

La conversione o l'utilizzazione in proprio della valuta, ai fini assicurativi, deve aver luogo entro 7 giorni dalla data di accreditamento della valuta stessa in Italia a favore dell'assicurato.

Qualora l'assicurato effettui la conversione o utilizzi in proprio la valuta oltre il suindicato termine, ai fini del calcolo della differenza di cui al primo comma, verrà preso come riferimento il corso ufficiale più favorevole alla gestione assicurativa registrato nel periodo intercorrente tra la data di accreditamento in Italia e quella di cessione o di utilizzazione della valuta.

Art. 5.

Qualora si verifichi uno dei rischi di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 9 dell'art. 5 e all'art. 7 della legge n. 131, il tasso ufficiale del giorno della liquidazione del relativo indennizzo, ai sensi dell'art. 28 della stessa legge, viene applicato anche ai fini dell'eventuale operatività della garanzia di cui al precedente art. 4, in luogo del tasso di conversione o utilizzazione della valuta ivi previsto.

Art. 6.

La quota garantita per il rischio di cambio non può superare l'85% dell'intera perdita subita sempreché la stessa risulti superiore al 3% dell'importo assicurato in lire, determinato sulla base del corso garantito.

L'eventuale beneficio di cambio spetta alla gestione assicurativa, in misura eguale alla quota garantita, se lo stesso beneficio risulti superiore al predetto 3%.

Art. 7.

Il premio per la copertura del rischio di cambio, fissato nei limiti minimi e massimi previsti al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 1967, è applicato in relazione alla durata e alla quota della copertura assicurativa.

Art. 8.

Fermo restando il disposto dell'art. 3, la durata della copertura assicurativa non può superare il periodo di tempo corrente tra il giorno della stipulazione del contratto, oppure della prestazione, oppure della effettiva messa a disposizione dei fondi e quello della conversione della valuta in lire italiane o dell'utilizzazione in proprio dell'ultimo pagamento.

Qualora si verifichi uno dei rischi di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 9 dell'art. 5 ed all'art. 7 della legge n. 131 e venga riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo, la durata della copertura del rischio di cambio viene protratta fino alla data di liquidazione del predetto indennizzo, ai sensi dell'art. 5.

Art. 9.

L'accertamento della perdita subita o del beneficio di cambio conseguito ha luogo dopo la conversione in lire italiane o l'utilizzazione in proprio della valuta ricavata dall'ultimo pagamento garantito, nei termini previsti dagli articoli 4 e 5. L'I.N.A., nei limiti e con le modalità fissate dal comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, dispone liquidazioni provvisorie.

L'assicurato, trascorso il termine di 18 mesi previsto dall'art. 3, deve comunicare all'I.N.A., nei primi 10 giorni a decorrere dal compimento di ciascun semestre successivo, la situazione delle somme riscosse nel detto periodo, accompagnata dalla documentazione bancaria relativa all'accreditamento in Italia e alla negoziazione della valuta estera in Italia.

Art. 10.

La garanzia del rischio di cambio può essere concessa anche per crediti e pagamenti inerenti a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e già assistiti da garanzia ai sensi della legge n. 131 e precedenti, limitatamente a scadenze previste, nei contratti medesimi, non prima di 12 mesi dalla data della presentazione della domanda, semprechè sia rispettato il termine di 18 mesi previsto all'art. 3.

Le domande di garanzia per il rischio di cambio, per i contratti di cui al precedente comma, dovranno essere presentate non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro per il tesoro

MALAGODI

Il Ministro per il commercio con l'estero

MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri

MEDICI

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1973
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 47

(11167)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1973.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica Redimibile 6% - 1972-1987.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Vista la legge 25 febbraio 1972, n. 13, con la quale, fra l'altro, è stata autorizzata l'emissione ai sensi dell'art. 52 della predetta legge n. 641, di una ulteriore quota del prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » sino ad un ricavo netto di lire 100 miliardi;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, del 22 settembre 1972, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 6% 1972/1987, per un importo, in valore nominale, di 121 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% 1972/1987, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D.P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di 29 tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I ventinove tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo; il primo è composto di due colonne di tagliandi (la prima di 5 e la seconda di 8), con numerazione, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 13; il secondo foglio è composto di due colonne di 8 tagliandi ciascuna, con numerazione, per colonna, sempre da destra verso sinistra, dal n. 14 al n. 29.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice che ripete elementi decorativi del frontespizio del titolo al portatore. Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effigie di Galileo Galilei, incorniciato da un motivo ornamentale che richiama quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici finissimi ripetuti e intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, « Certificato N. » con sotto « Capitale nom. L. » e, a destra, « Interesse annuo L. » con sotto « Interesse sem. L. ».

Seguono le leggende: Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Prestito per l'Edilizia Scolastica Redimibile 6 % 1972/1987 Leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 25 febbraio 1972, n. 13 - D.M. 13 settembre 1972 Serie Certificato Nominativo Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di lire fruttante l'interesse annuo di lire con godimento dal a favore di (seguono quindici righe punteggiate) Ammortamento, con rimborso alla pari, in quindici annualità, a decorrere dal 1° luglio 1973 Roma, (segue mezzo rigo punteggiato) Il Direttore Generale - V° per la Corte dei conti Il Direttore di Divisione Posizione N. (segue un tratto punteggiato) - (4ª Serie)». In basso, al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro del corpo del titolo campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « ¹⁹⁷² 1987 », che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito.

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice, recante uno spazio a righe. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ». Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonché le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « Direzione Generale del Debito Pubblico », le indicazioni relative al prestito, gli estremi delle leggi e del decreto di emissione, le indicazioni relative al valore del tagliando, alla scadenza di esso, alle serie ed al numero del certificato cui il tagliando appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando; inoltre, a destra, vi è uno spazio circolare bianco con impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro di ciascun tagliando campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « ¹⁹⁷² 1987 ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio

circolare bianco, il numero progressivo del tagliando. Sopra la losanga vi è la leggenda « Prestito per l'Edilizia Scolastica »; sotto di essa quella « Redimibile 6 % 1972/1987 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento » (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione e del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi). Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute. I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « Certificato N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero d'iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Dentro le cornici dei due fogli di compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° luglio 1973 (posta nel primo foglio, in alto a sinistra) a quella al 1° luglio 1987 (posta nel secondo foglio, in basso, a destra). Il primo dei due fogli compartimenti è unito al corpo del titolo ed è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; il secondo foglio ha, nella colonna a sinistra otto compartimenti e in quella a destra cinque compartimenti. Il verso dei due fogli di compartimenti è completamente bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo, in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto: « di nuda proprietà », sotto la dicitura « Certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », sopra la data di rilascio.

Il rovescio è identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza

in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di ventinove tagliandi di ricevuta semestrali, disposti su due fogli di tagliandi, alla destra del corpo del titolo, e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra, e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1973, al n. 29, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1987.

Il prospetto del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante della indicazione « Certificato d'usufrutto » al posto di « Certificato nominativo » e con le aggiunte, dopo sei righe della leggenda indicante « a favore di », della dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « Le rate semestrali di interesse sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni - anno, contro quietanza dell'esibitore, con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza - in vita dell'usufruttuario ». Le due parole « con » e « senza » sono in carattere marcato e di corpo più grande.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 » e l'aggiunta, al centro di una cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali.

Il prospetto ed il rovescio di ciascuna ricevuta sono perfettamente identici a quelli delle ricevute unite ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « con », ovvero « senza » fedè di vita dell'usufruttuario.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione « Certificato d'usufrutto » al posto dell'altro « Certificato nominativo » e, dopo sei righe dalle parole « a favore di », la indicazione « con annotazione che l'usufrutto spetta a », nonché sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14 ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; fondini in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature, in verde; fondini, in verde chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; fondini, in bruno chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in grigio scuro; fondini, in grigio chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; fondini, in viola malva chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in rosso; fondini, in rosso chiaro.

I numeri di iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente, in nero, in sede di rilascio dei singoli certificati.

Le cifre ¹⁹⁷² 1987 che campeggiano in sottofondo nel corpo del titolo ed in ciascun tagliando sono stampate litograficamente in rosso mattone.

Art. 13.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello del certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 341

(11201)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali Aurelio Mecozzi» di Milano ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, riprodotto nell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dalla «Magazzini generali Aurelio Mecozzi» S.p.a. in data 3 marzo 1972, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire, nell'area di sua proprietà ubicata in Milano, via Melchiorre Delfico, n. 52, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, comprensivo degli impianti gestiti in regime di magazzini generali;

Considerato che presso i magazzini generali predetti funziona apposita sezione doganale, dipendente dalla dogana di Milano, giusta quanto risulta dalla tabella C allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Magazzini generali Aurelio Mecozzi », corrente in Milano, via Melchiorre Delfico, n. 52, è autorizzata ad istituire e gestire, nell'area di sua proprietà ubicata in Milano, via Melchiorre Delfico, n. 52, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, comprensive degli impianti costituiti in regime di magazzini generali.

Art. 2.

La sezione doganale « Magazzini generali Mecozzi » assume la denominazione di « Sezione doganale centro sdoganamento e magazzini generali Mecozzi » ed alla stessa saranno attribuite, dalla competente circoscrizione doganale di Milano, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le relative facoltà per l'espletamento delle operazioni doganali da eseguirsi presso il centro di cui al precedente articolo.

Per il funzionamento della predetta sezione doganale si osserva la disposizione di cui all'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(11217)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80, del 28 marzo 1973, concernente l'emissione dei buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982, per complessive nominali lire 250 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi *con* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario,

di usufrutto con pagamento degli interessi *senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure e dalle lettere « DP », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione generale del debito pubblico - Buoni del tesoro novennali 5,50% a premi — di scadenza 1° aprile 1982 — legge 27 febbraio 1973, n. 18, e decreto ministeriale 21 marzo 1973; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), alle due rate semestrali alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ».

Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1973 a quella 1° aprile 1978.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto, recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° ottobre 1978 ed il 1° aprile 1982.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5,50% a premi — di scadenza 1° aprile 1982 — legge 27 febbraio 1973, n. 18, e Decreto

Ministeriale 21 marzo 1973 ». Segue, al centro, uno spazio circolare bianco per l'apposizione, all'atto del rilascio dei singoli titoli, del bollo a secco recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. »

e « Rata sem. » $\left\{ \begin{array}{l} \text{al 1° aprile} \\ \text{al 1° ottobre} \end{array} \right.$ » seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal . . . a favore di (seguono alcuni righe punteggiati). - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . (4° Serie) ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera d) del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982, ha cornice e fondino uguale al prospetto del corpo del titolo; esso comprende, nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran Libro; nella parte inferiore, sono riportate le seguenti leggende: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Novennali 5,50% a premi - di scadenza 1° aprile 1982 - 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. - 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno, - a venti premi di un milione ciascuno, - da sorteggiare il 21 gennaio di ogni anno. - 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. - Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. - 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna, numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1973 a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1982.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5,50% a premi — di scadenza 1° aprile 1982 — Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1973 al 1° aprile 1982) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ».

Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 27 febbraio 1973, n. 18 », e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso.

Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Novennali 5,50 per cento » e « a premi — di scadenza 1° aprile 1982 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine comprendono il foglio di ruolo, il corpo del titolo, il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro Novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982 ed un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento » (seguita da alcuni righe punteggiati) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, - dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . » (all'atto del rilascio, nella parte punteggiata viene indicata la condizione od il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati. Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, nel prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato.

Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione, in ciascuno, (da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso), di un semestre, da quello al 1° ottobre 1973 a quello al 1° aprile 1982.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso, così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi, *con* ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondino, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indica-

zioni riguardanti l'usufruttuario) *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura: « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto », dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno - *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore » è aggiunta l'altra « pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana - Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda. Le parole « *con* » o « *senza* » sono stampate in grassetto.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera d), del testo unico delle leggi sul Debito Pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « Certificato nominativo », è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982 che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14, lett. d), del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde-smeraldo; fondino: verde-smeraldo chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio lavagna; fondino: grigio lavagna chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola malva; fondino: viola malva chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso carminio; fondino: rosso carminio chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore bleu.

La cifra in grande « 1982 » riportata, in sottofondo, al centro del corpo dei titoli e dei tagliandi, è stampata in colore rosso-mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello di certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 340*

(11202)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Autorizzazione alla S.p.a. « Docks consorzio Como » ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, riprodotto nell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dalla « Docks consorzio Como S.p.a. » in data 19 giugno 1971, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire, nell'area di sua

proprietà ubicata in Montano Lucino (Como) un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Considerato che la sezione doganale di Montano Lucino (Como), dipendente dalla dogana di Como, giusta quanto risulta dalla tabella C allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972, è ubicata presso gli impianti della predetta società;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Docks consorzio Como », corrente in Como, via Scalabrini n. 64, è autorizzata ad istituire e gestire, nell'area di sua proprietà ubicata in Montano Lucino (Como), un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(11218)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana;

Vista la nota n. 7497 del 18 luglio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Lionello Ulivelli, presidente del suddetto organo collegiale, perchè collocato a riposo, con il dottor Mario Cantucci, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

Il dott. Mario Cantucci, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana, in sostituzione del dott. Lionello Ulivelli, in qualità di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della sesta cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la sesta cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11317)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Troya » di Andria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 444 del 12 marzo 1973, il preside del liceo ginnasio statale di Andria, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da vari donatori la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Borsa di studio sen. avv. Onofrio Jannuzzi ».

(11293)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « Dante Alighieri » di Ravenna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ravenna n. 5771 del 25 settembre 1972, il preside del liceo classico « Dante Alighieri » di Ravenna, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai compagni di scuola ed amici del defunto Guido Rivalta la somma di L. 1.000.000 (un milione) per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Guido Rivalta ».

(11294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 20 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	562 —	562 —	562 —	562 —	565, —	562 —	561,80	562 —	562 —	562 —
Dollaro canadese	556,90	556,90	557 —	556,90	560,25	556,85	556,50	556,90	556,90	556,90
Franco svizzero	188,15	188,15	187,80	188,15	186,65	188,10	188,25	188,15	188,15	188,15
Corona danese	100,04	100,04	99,70	100,04	98,35	100,04	100,15	100,04	100,04	100,03
Corona norvegese	103,10	103,10	102,70	103,10	101,50	103,05	103 —	103,10	103,10	103,10
Corona svedese	135,55	135,55	134,70	135,55	133,70	135,50	135,10	135,55	135,55	135,50
Fiorino olandese	222,65	222,65	222,50	222,65	221 —	222,60	222,30	222,65	222,65	222,65
Franco belga	15,6375	15,6375	15,54	15,6375	15,12	15,60	15,66	15,6375	15,63	15,64
Franco francese	134,15	134,15	133,50	134,15	131,50	134,10	135,50	134,15	134,15	134,15
Lira sterlina	1360,60	1360,60	1357 —	1360,60	1363 —	1360,55	1359,50	1360,60	1360,60	1360,60
Marco germanico	236,30	236,30	236,75	236,30	231,40	236,25	236,39	236,30	236,30	236,30
Scellino austriaco	31,90	31,90	31,70	31,90	31,21	31,85	32,25	31,90	31,90	31,90
Escudo portoghese	24,495	24,495	24,32	24,495	24,10	24,45	24,70	24,495	24,49	24,40
Peseta spagnola	9,96	9,96	9,98	9,96	9,95	9,95	9,965	9,96	9,96	9,96
Yen giapponese	2,1250	2,125	2,14	2,1250	2,13	2,10	2,1275	2,1250	2,12	2,12

Media dei titoli del 20 settembre 1973

Rendita 5 % 1935	107,825	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,575	» » » 5,50 % 1976	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,85	» » » 5 % 1977	99,925
» 5 % (Ricostruzione)	95,275	» » » 5,50 % 1977	100,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,80	» » » 5,50 % 1978	99,90
» 5 % (Città di Trieste)	95,475	» » » 5,50 % 1979	99,95
» 5 % (Beni esteri)	93,475	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,20	» » 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5,50 % » » 1968-83	91,95	» » 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,90
» 5,50 % » » 1969-84	96,025	» » 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 6 % » » 1970-85	98,65	» » 5 % (» 1° aprile 1978)	94,80
» 6 % » » 1971-86	98,275	» » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,425
» 6 % » » 1972-87	98,15	» » 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1973

Dollaro USA	561,90	Franco francese	134,825
Dollaro canadese	556,70	Lira sterlina	1360,05
Franco svizzero	188,20	Marco germanico	236,345
Corona danese	100,095	Scellino austriaco	32,075
Corona norvegese	103,05	Escudo portoghese	24,597
Corona svedese	135,325	Peseta spagnola	9,962
Fiorino olandese	222,475	Yen giapponese	2,126
Franco belga	15,649		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale del 21 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 65, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Riconosciuta la necessità di indire un concorso per titoli a cinque posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) compimento degli studi elementari;
- 2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 3) buona condotta;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- 6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto di requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato A), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) possesso della cittadinanza;
- 4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 5) se abbiano riportato condanne penali;
- 6) il titolo di studio;
- 7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 9) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli, e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 6.

I concorrenti che dopo la valutazione dei titoli siano risultati idonei dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio centrale del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale;
- 5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti di buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 735.000 corrispondente al parametro 100), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1973
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 110

ALLEGATO A

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 500)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi
Via Solferino, 32 ROMA

Il sottoscritto nato _____
a _____ (provincia di _____)
il _____ e residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica in data _____ 197

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè _____ . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

- 1) è cittadino italiano;
- 2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di _____ (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo _____;
- 3) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);
- 4) è in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito presso _____ in data _____;
- 5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: _____;
- 6) ha prestato il seguente servizio presso _____ pubbliche amministrazioni _____;
- 7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo _____

Data _____

(Firma) _____

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante o unità equiparata).

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(11195)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione, in data 29 maggio 1973, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per uno sperimentatore in prova;

Vista la tabella A1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per un posto di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) buona condotta morale e civile;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

- a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;
- b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

- a) per ogni figlio vivente alla data medesima;
- b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

- a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);
- b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;
- c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;
- d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione al concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

- 1) le precise generalità e il domicilio;
- 2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente un visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) ed F) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore universitario (con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale d'insegnamento) e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'Istituto.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria alimentare.

Prova pratica:

Analisi microbiologica degli alimenti.

Prova orale:

Biochimica generale. Microbiologia degli alimenti. Legislazione sugli alimenti e controlli. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Parma, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date di tali prove verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica e a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 218 del personale civile dello Stato.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 11 giugno 1973

Il presidente: CULTRERA

(11252)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti
di medico condotto vacanti nella provincia di Verona**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101248 del 23 marzo 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola relativamente ai posti di medico condotto, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale veneta, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto gli articoli 9 e 50 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 11 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971 bandito con decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970, successivamente modificato, si compone come segue:

Presidente:

Cartia dott. Francesco, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Gennaro dott. Sergio, funzionario della regione Veneto;

Magri prof. dott. Carmelo, medico provinciale di Venezia;

Baratta prof. Pierfrancesco, primario di gastroenterologia

degli istituti ospitalieri di Verona;

Dagradi prof. Adamo, direttore dell'Istituto di clinica chirurgica dell'Università di Padova, sede distaccata di Verona;

Sandri dott. Giuseppe, medico condotto di Costermano.

Segretario:

Guggino dott. Domenico, consigliere.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunci legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonché dei comuni interessati.

Verona, addì 25 agosto 1973

Il medico provinciale: RENZULLI

(11122)